

DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE

di GIANLUCA PILLERA

Esonero autocertificato da obbligo di assunzione di disabili: novità

Dal 1.10.2024 sono cambiate le modalità di compilazione e invio dell'autocertificazione, nonché di versamento del contributo esonerativo. Le novità sono contenute nel D.M. Lavoro-Economia 11.06.2024, poi chiarite con la nota del Ministero del Lavoro n. 15466/2024.

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a riservare una **quota di posti ai lavoratori in condizione di disabilità**. Tale quota, denominata "quota di riserva", è determinata dalla legge (art. 3 L. 12.03.1999, n. 68) in misura crescente rispetto al numero dei lavoratori occupati, si veda la tabella al seguente [link](#).

Per soddisfare o reintegrare la quota di riserva, il datore di lavoro è tenuto ad assumere **iscritti alle liste di collocamento mirato** entro i successivi 60 giorni (90 giorni per il settore minerario), presentando domanda di assunzione obbligatoria agli uffici competenti.

Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati. Gli obblighi di assunzione sono sospesi, nei limiti di legge, nei confronti delle imprese che hanno richiesto l'intervento della CIGS o che hanno fatto ricorso a contratti di solidarietà ovvero in caso di licenziamenti collettivi o procedure di incentivo all'esodo per lavoratori prossimi alla pensione.

Inoltre, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici con almeno 36 dipendenti possono **chiedere di essere parzialmente dispensati dagli obblighi di assunzione in 2 casi:**

1) per faticosità, pericolosità e particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa (cd.esonero autorizzato ex art. 5, c. 3 L. 68/1999);

2) per lavorazioni ad alto rischio Inail (cd.esonero autocertificato ex art. 5, c. 3-bis L. 68/1999).

Con riferimento a quest'ultimo caso, dal 1.10.2024 sono cambiate le modalità di compilazione e invio dell'autocertificazione, nonché di versamento del contributo esonerativo. Le novità sono contenute nel D.M. Lavoro-Economia 11.06.2024, adottato in sostituzione del D.M. Lavoro-Economia 10.03.2016. A chiarimento del citato decreto, il Ministero del Lavoro ha emesso la nota 1.10.2024, n. 15466.

Entro 60 giorni dall'insorgere dell'obbligo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con almeno 36 dipendenti e che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille, possono **autocertificare** di volersi avvalere dell'esonero dall'obbligo di assunzione riguardo ai medesimi lavoratori. Il datore di lavoro che si avvale dell'esonero autocertificato potrà fruire anche dell'esonero parziale per faticosità/pericolosità/particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa (art. 5, c. 3 L. 68/1999) purché:

- gli esoneri non riguardino i medesimi addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato;
- la quota di esonero autocertificata e la quota di esonero autorizzata complessivamente non eccedano il limite massimo esonerabile, pari al 60% della quota di riserva (80% nei settori della sicurezza, vigilanza e del trasporto privato).

Il Ministero del Lavoro ha poi ricordato che **la fruizione dell'esonero autocertificato è soggetto alle seguenti condizioni:**

- avere in servizio addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille;
- presentare un'autocertificazione di esonero per gli addetti a lavorazioni ad alto rischio Inail;
- versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo, per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.